



DECRETO DEL DIRETTORE

N. 169 DEL 08/09/2017

OGGETTO:

**Permessi mensili retribuiti ai sensi dell'art. 33, c. 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Dipendente B. A. - matricola 56.**

IL DIRETTORE

RICHIAMATO l'art. 14, comma 5, della Legge Regionale 7 aprile 1998, n.8, ai sensi del quale al Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Azienda, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione all'esterno che non siano riservati alla competenza degli altri organi.

RILEVATO che, in ragione del sopra richiamato disposto normativo, competono al Direttore, in via generale e residuale, tutti gli atti che non rientrano tra quelli tassativamente attribuiti al Consiglio di Amministrazione aziendale dall'art. 9, comma 1 della citata Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8.

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 23.03.2015 con la quale si procede alla nomina del Direttore per il periodo dal 01/05/2015 al 30/04/2018.

VISTI gli artt. 3, 4 e 33 della Legge 05 febbraio 1992, n. 104 e s.m. e i. ad oggetto "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

VISTI in particolare:

- l'art. 33, c. 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, "A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti";

- l'art. 33, c. 3-bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito";

VISTO il 6° comma dell'art. 19 del C.C.N.L. del Comparto Regioni – Autonomie Locali del 06.07.1995, che testualmente recita: "I permessi di cui all' art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi, non riducono le ferie e possono essere fruiti anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili";

VISTE :

- la Circolare Dipartimento Funzione Pubblica Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni - Servizio Trattamento Personale, 6 dicembre 2010, n. 13;
- la circolare INPS 01 marzo 2011, n. 45 "Permessi a favore di persone con disabilità grave. Art. 33 della legge n. 104/1992";
- la circolare INPS 6 marzo 2012, n. 32 "Decreto legislativo n. 119 del 18 luglio 2011. *Attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi. Modifica alla disciplina in materia di congedi e permessi per l'assistenza a disabili in situazione di gravità;*
- la circolare Dipartimento della Funzione Pubblica, Servizio Studi e Consulenza Trattamento Personale, 3 febbraio 2012, n. 1 "*Modifiche alla disciplina in materia di permessi e congedi per l'assistenza alle persone con disabilità - decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119 (Attuazione dell'art. 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi)*";
- la circolare INPS 24 luglio 2012, n. 100 "*Integrazione della circolare n. 45 del 1 marzo 2011 sulla fruizione dei permessi ex art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, da parte dei dipendenti dell'Istituto a seguito delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 18 luglio 2011, n. 119*";

PRESO ATTO:

- della richiesta in data 05.09.2017, assunta al protocollo dell'Ente n. 0001997 pos. 19/2 del 05.09.2017, conservata agli atti, con la quale la dipendente B. A. (matricola 56), assunta a tempo indeterminato e pieno, in forza presso la Direzione Benefici e Servizi agli Studenti, chiede di usufruire dei permessi di cui all'art. 33, c. 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- che nella suddetta domanda la richiedente dichiara:
 - che la sig.ra T. V. è in stato di handicap in situazione di gravità accertato dalla Commissione Medica competente (del Centro Medico Legale INPS di Verona), art. 4 comma 1 L. 104/1992, per l'accertamento dell'invalidità civile ex art. 3 comma 3 L. 104/1992;
 - di essere nella seguente relazione di parentela con la persona disabile da assistere: **FIGLIA**;
 - che da parte dell'U.L.S.S. non si è proceduto a rettifiche o non è stato revocato o modificato il giudizio sulla gravità dell'handicap proprio o del familiare;
 - che nessun altro familiare beneficia dei permessi o dei riposi per la stessa persona disabile in situazione di gravità;
 - che nessun altro familiare beneficia del congedo straordinario per la stessa persona disabile in situazione di gravità;
 - che la persona disabile in situazione di gravità non è ricoverata a tempo pieno;
 - di risiedere in comune situato a distanza stradale pari o inferiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza della persona da assistere.
- e la sig.ra T. V., familiare della dipendente, dichiara di essere:
 - **GENITORE** della richiedente dalla quale intende essere assistita;
 - portatore di handicap grave, accertato dal Centro Medico Legale INPS di Verona ;
 - non ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati;
- della dichiarazione sostitutiva unica con la quale la sig.ra B. A. dichiara la conformità all'originale della copia di certificazione della Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap (Legge 5 febbraio 1992, n. 104, Legge 3 agosto 2009, n. 102, art. 20, comma 1 e Legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 18, comma 22) del Centro Medico Legale INPS di Verona, rilasciata ai sensi degli artt. 3 e 4 della Legge 104/92 ed attestante che la madre, Sig.ra T. V., è persona con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 Legge 104/92;

VISTO l' art. 20 del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito in Legge 3 agosto 2009, n. 102, "Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile";

VISTA la DGR n. 144 del 20.02.2014, e successive proroghe, avente ad oggetto "Sperimentazione per la semplificazione e unificazione del procedimento di accertamento dell'invalidità civile: approvazione del Protocollo d'intenti tra Regione del Veneto e INPS per l'affidamento in via sperimentale a INPS delle funzioni relative all'accertamento dei requisiti sanitari in materia dell'invalidità civile e della bozza di Protocollo Operativo Sperimentale riguardante le Aziende ULSS nn. 10, 12, 14, 20, 21 e 22 del Veneto";

DATO ATTO che sussistono le condizioni previste dalla normativa sopraccitata e che, pertanto, alla dipendente B. A. (matricola 56) spettano i permessi di cui all'art. 33, c. 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di riconoscere, per quanto esposto nella parte narrativa, ai sensi dell'art. 33 comma 3 della Legge 104/92 e dell'art. 19 comma 6 del C.C.N.L. del 06.07.1995 e s.m. e i., alla Sig.ra B. A. (matricola 56), Collaboratore esecutivo, con inquadramento nella categoria B, posizione economica B-6, presso l'Ufficio Gestione Procedure Amministrative e Contabili, in riferimento al contenuto della domanda ed alla documentazione allegata, il diritto ad usufruire, previa indicazione da parte del fruitore, di tre giorni di permesso mensile retribuiti, fruibili anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili, riproporzionati per i rapporti di lavoro a tempo parziale, per assistere la madre, sig.ra T. V., persona con handicap in situazione di gravità;
2. che la dipendente è tenuta a comunicare alla struttura di appartenenza, all'inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi, non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell'arco del mese di riferimento ed è tenuto altresì a comunicare, per quanto possibile, la relativa programmazione;
3. di dare atto che tali permessi:
 - sono utili ai fini della maturazione delle ferie;
 - sono utili ai fini della maturazione della tredicesima;
 - sono coperti dalla relativa contribuzione pensionistica e previdenziale;
4. di individuare quale responsabile del procedimento Stefano Tomelleri, Area Risorse Umane dell'ESU di Verona.

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8.

AREA RISORSE UMANE

(Stefano Tomelleri)

IL DIRETTORE

(Gabriele Verza)

**UFFICIO
RAGIONERIA**

Visto ed assunto l'impegno di € _____ sul cap. _____

del Conto R / C del Bilancio _____

al n. _____ ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.

Verona, _____

IL RAGIONIERE

SEGRETERIA

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.

E' esecutivo dalla data di adozione.

Il presente decreto è pubblicato all'albo ufficiale dell'Ente dal giorno _____

IL DIRETTORE
